

## AVVERTENZA

*Il primo volume degli Annali, che era in preparazione fin dal 1910, si pubblica con notevole ritardo, e dopo il volume II apparso già nel 1913, per vari motivi, ma principalmente perchè doveva contenere una mia monografia sul 'Possesso', mentre poi l'urgenza di altri lavori mi ha costretto a rinviare quella a tempo migliore.*

Palermo, Marzo 1916.

Prof. S. RICCOBONO.

I.

## REGOLAMENTO PER IL SEMINARIO GIURIDICO

APPROVATO DAL MINISTERO DELLA P. I. CON LETTERA 10 MARZO 1906

ART. 1. La Facoltà di Giurisprudenza, visto lo Statuto del suo Istituto di esercitazioni per le scienze giuridiche, approvato il 30 giugno 1890, col quale si fondava un'istituzione simile ad altre esistenti in altre Università; visti gli art. 22 e 23 del Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza 13 marzo 1902, delibera di istituire presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo un *Seminario giuridico*, Esso ha per fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati, a norma del seguente art. 9, che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e all'uso delle fonti.

ART. 2. I fondi necessari per la costituzione ed il funzionamento del Seminario saranno principalmente apprestati:

1° da quei sussidii che il Consiglio Accademico dell'Università eventualmente credesse di concedere sui fondi che verranno a sua disposizione per effetto del primo capoverso del l'art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 244;

2° dalle contribuzioni degli iscritti;

3° da altre eventuali entrate.

ART. 3. Il *Seminario* si divide nelle seguenti Sezioni :

- a) di discipline storico-giuridiche ;
- b) di diritto pubblico ;
- c) di diritto privato ;
- d) di scienze sociali.

ART. 4. I lavori di ogni Sezione sono diretti da uno o più professori ufficiali delle discipline relative, i quali stabiliscono l'ordinamento della Sezione e i programmi annuali con la facoltà di comprendervi altri insegnamenti di scienze ausiliarie ed affini.

Il *Seminario* avrà un Consiglio direttivo composto dei direttori delle singole Sezioni, eletti dai professori componenti ciascuna Sezione, e del Preside della Facoltà che ne è il Presidente.

In caso di impedimento funzionerà da Presidente il Direttore di Sezione più anziano.

ART. 6. Il *Seminario* avrà un apposito locale nel palazzo universitario con una propria biblioteca costituita :

- a) coi libri della Facoltà acquistati e da acquistarsi col sussidio del consorzio universitario ;
- b) coi libri da acquistarsi coi fondi di cui all'art. 2 del presente Statuto ;
- c) coi libri che saranno donati.

Vi sarà inoltre quel materiale scientifico che il Consiglio direttivo del *Seminario* crederà utile ai fini della istituzione.

ART. 7. L'acquisto dei libri e del materiale scientifico è deliberato dal Consiglio direttivo.

ART. 8. Il Consiglio direttivo designerà anno per anno tra i professori un segretario e un bibliotecario.

ART. 9. Possono ottenere l'iscrizione al *Seminario* gli studenti universitari e coloro che abbiano conseguita da non più di tre anni la laurea o un diploma di Istituti superiori od altri titoli accademici corrispondenti. L'ammissione di ogni singolo candidato sarà deliberata dal Consiglio direttivo sopra domanda dell'interessato, tenuto presente le risultanze degli studi compiuti.

ART. 10. L'iscrizione può chiedersi per una o più Sezioni. Essa è valevole per un anno. Non sarà ammesso a rinnovarla chi, a giudizio dei professori della Sezione, non avrà fatto buona prova nell'anno precedente. L'iscrizione è gratuita, ma potrà essere in seguito assoggettata ad una tassa per deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 11. L'iscrizione impone l'obbligo di osservare tutte le norme disciplinari e didattiche vigenti nel *Seminario*. In caso di trasgressione o grave negligenza il Consiglio direttivo potrà disporre che l'iscritto cessi di far parte del *Seminario*.

Gli iscritti si serviranno per i loro studi del materiale scientifico o dei libri del *Seminario*, assumendone intera la responsabilità, ma non potranno mai asportarli dalla sede dell'Istituto.

ART. 12. L'iscritto al termine dell'anno potrà ottenere, a sua richiesta, un attestato dei lavori fatti e dei progressi conseguiti, rilasciato dal Preside e dai professori della Sezione a cui fu iscritto. Ai già laureati si rilascerà il certificato nella forma e con gli effetti di cui all'art. 23 del regolamento 13 marzo 1902 per la Facoltà di Giurisprudenza.

ART. 13. Il Consiglio direttivo del *Seminario* è convocato dal suo Presidente :

a) al principio dell'anno accademico per il coordinamento degli insegnamenti stabiliti dalle Direzioni delle singole Sezioni e per l'approvazione del bilancio preventivo ;

b) Al termine dell'anno accademico per l'approvazione del bilancio consuntivo ;

c) ogni qualvolta il Presidente lo creda opportuno o che sia fatta domanda da un professore del *Seminario*.

ART. 14. Il *Seminario*, occorrendo, avrà un Bollettino in cui si inseriranno i suoi atti, nonchè le relazioni sull'andamento delle singole Sezioni e i lavori che il Consiglio direttivo dichiarasse meritevoli di stampa.